

	Comune di BAISO	C.C.	13	16/06/2025
	OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – MODIFICHE ANNO 2025			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria 16/06/2025 20:00

Dall' appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	SPEZZANI FABIO	SI	8	FEDOLFI ALICE	SI
2	BAROZZI ANDREA	SI	9	INCERTI FABIO	AG
3	FERRI ROBERTA	SI	10	MERLI GIANNI	SI
4	OVI VILLIAM	SI	11	PELLESI CRISTIAN	SI
5	AMATO MAICHOL	SI	12	SPATTINI IRMA	SI
6	BAROZZI MATTEO	SI	13	ZINI LETIZIA	AG
7	BATTISTINI ELIANO	SI			

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 2

Consiglieri presenti: 11

Consiglieri assenti Giustificati: 2

Consiglieri assenti Ingiustificati: 0

Assiste il II Segretario Comunale, dott. Dott.ssa Valentina Oleari Cappuccio il quale provvede alla stesura del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. Fabio Spezzani – Il Sindaco.

Il Il Sindaco, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – MODIFICHE ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'Art. 42 del testo unico Enti Locali, D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Visto l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;

Premesso che l'art. 52, del D.Lgs 446/97, in materia di potestà regolamentare dei comuni, stabilisce che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'art. 1, commi dal 639 al 731 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all'art. 1, comma 738 ha stabilito che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 secondo cui, con regolamento da adottare nell'esercizio della propria potestà regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della la TARI, sulla base dei seguenti principi :
 - a) i criteri di determinazione delle tariffe,
 - b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,
 - c) la disciplina delle riduzioni tariffarie,
 - d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE,

- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- l'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013 il quale dispone che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
- l'art 1, commi da 656 a 660, della legge n. 147/2013 in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni;

Richiamato altresì il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 04/08/2014 ss.mm.ii., tra cui, ultima, la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 22/06/2021;

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 04/08/2014 ss.mm.ii., tra cui, ultima, la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 22/06/2021, in ragione delle modifiche sopra richiamate;

Considerato, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione e la modificazione del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI;

Visti:

- il DPCM 21 gennaio 2025, n.24, emesso ai sensi dell'art.57bis, comma 2, del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che introduce il "*bonus sociale per i rifiuti*" a favore degli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate finanziato dal sistema nazionale, prevedendo, in particolare, che sia riconosciuta a favore degli utenti domestici il cui nucleo familiare abbia un Isee non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000,00 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva;
- la Delibera di ARERA n.133 del 1 aprile 2025 "*Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24;*

Considerato che:

- l'art. 8 comma 10 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI già prevede: "

"A favore delle utenze domestiche vengono introdotte le seguenti agevolazioni:

- *è concessa una riduzione del 50%, sia della parte fissa che della parte variabile, della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE pari o inferiore ad euro 10.000,00; (...)"*

Ritenuto quindi opportuno, inserire all'articolo in oggetto la precisazione che, in caso di riconoscimento di "bonus rifiuti" finanziati dal sistema nazionale fissati e disciplinati da ARERA, è fatta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di mantenere o prevedere forme agevolative integrative rispetto a quelle del bonus statale in modo da assicurare i livelli di agevolazione sociale garantiti dal Regolamento comunale;

Vista la proposta di modifiche al Regolamento TARI predisposta dal Servizio Finanziario, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A Regolamento con modifiche e allegato B) Regolamento Tari;

Esplicitato che la modifica riguarda unicamente l'Art. 8 comma 10 del vigente regolamento comunale;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla modifica del Regolamento Tari;

Con la seguente votazione, espressa nei modi previsti dalla Legge:

Consiglieri presenti e votanti: n. 11;

Favorevoli: n. 7;

Contrari: n. 4 (Eliano Battistini, Matteo Barozzi, consiglieri del gruppo “Baiso che cambia 1”; Gianni Merli, Cristian Pellesi, consiglieri del gruppo “Baiso che cambia 2);

Astenuti: n /.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente recepite,

1. **di approvare** le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), le quali risultano evidenziate nell'allegato A alla presente deliberazione, il quale forma parte integrante e sostanziale della stessa;
2. **di dare atto** che, alla luce delle suddette modifiche, il testo del Regolamento risulta aggiornato come da **Allegato B**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **di dare atto** che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI;
4. **di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario l'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione sul sito internet del Ministero delle Finanze ai sensi della normativa vigente;
5. **di ottemperare** all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Baiso nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento;

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza e la necessità di procedere tempestivamente alla modifica del Regolamento Tari,

Con la seguente votazione, espressa nei modi previsti dalla Legge:

Consiglieri presenti e votanti: n. 11;

Favorevoli: n. 11;

Contrari: n. / ;

Astenuti: n. /

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Fabio Spezzani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Oleari Cappuccio